NUOVE NORME VALUTARIE E ISTITUZIONE DI UN MERCATO LIBERO DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI

Art. 3

I residenti possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2, quando tali obbligazioni abbiano per oggetto cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi ai non residenti stessi in relazione al loro soggiorno in Italia. I residenti che siano creditori verso non residenti in dipendenza degli atti previsti dal precedente comma sono autorizzati a ricevere in pagamento biglietti di Stato e di banca esteri o assegni in moneta estera.

Versione in vigore dal 7 giugno 1956, non più in vigore dal 1 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri
Estremi	Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-valutarie-e-istituzione-di-un-mercato-libero-di-biglietti/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it